

## COMUNE DI MACERATA

### CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURA RESIDENZIALE PER L'ACCOGLIENZA DI ADULTI CON PROBLEMATICHE DI NATURA PSICO-SOCIALE.

L'anno duemila \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_), con la presente scrittura privata redatta in due originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, da valere ad ogni effetto di legge tra le parti:

1) Dott. Gianluca Puliti, nato a Siena il 24/03/1959, Dirigente del Servizio Attività Scolastiche, Sportive e della Partecipazione del Comune di Macerata, il quale agisce in nome e per conto del Comune stesso, codice fiscale 80001650433 ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;

2) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, legale rappresentante di \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ ( ) in via \_\_\_\_\_ C.F.-P.IVA \_\_\_\_\_;

#### PREMESSO

- che il Comune di Macerata ha pubblicato in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ un avviso pubblico teso ad acquisire manifestazioni di interesse per il convenzionamento di soggetti che gestiscono strutture residenziali da destinare all'accoglienza di minori e di adulti con problematiche di natura psico-sociale;
- che \_\_\_\_\_ ha presentato apposita istanza acquisita al protocollo dell'Ente in data \_\_\_\_\_ al num. \_\_\_\_\_;
- che la Commissione di cui all'art. 4 del sopra citato avviso ha proceduto alla verifica dei requisiti richiesti dall'avviso e alla regolarità della documentazione trasmessa, ha verificato l'idoneità della struttura ed ha valutato altresì il possesso dei necessari elementi di qualità richiesti dal servizio di accoglienza richiesto;
- che \_\_\_\_\_ è stat\_ iscritt\_ nell'apposito elenco per la tipologia "adulti con problematiche di natura psico-sociale";

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### **ART. 1 – Oggetto e utenza**

Il Comune – Servizio Servizi alla Persona (di seguito Comune) si avvale delle prestazioni erogate da \_\_\_\_\_ (di seguito Soggetto Gestore) per l'ospitalità presso la Casa accoglienza sita in via.....per persone con problematiche psico-sociali, così come normato dalla Legge Regionale n. 20 del 2002.

#### **ART. 2 – Modalità di ammissione**

Il Soggetto Gestore si impegna ad accogliere ed assistere i soggetti affidati dal Comune. L'autorizzazione all'ospitalità è disposta dal Comune - Servizio Servizi alla Persona, a seguito di domanda dell'interessato o di chi ne ha la tutela. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva del ricovero, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio. L'iniziativa del ricovero può essere assunta direttamente dal Comune attraverso il Servizio Servizi alla Persona.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto o da chi ne ha la tutela anche in ordine alla scelta della struttura.

Il Soggetto Gestore, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone comunicazione al Comune, riportando anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori sociali e sanitari della struttura medesima.

### **ART. 3 – Modalità di dimissione**

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione del Comune per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità.

### **ART. 4 – Modalità di intervento**

L'Ente Gestore, nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita all'interno della casa, si impegna a:

- mantenere in efficienza gli edifici, i servizi, le attrezzature necessarie al buon funzionamento della struttura;
- garantire l'igiene quotidiana degli ambienti comuni e collaborare alla pulizia degli ambienti ad uso esclusivo dell'ospite;
- assicurare il servizio di lavanderia anche per gli indumenti e la biancheria personale degli ospiti;
- dare ospitalità diurna e notturna garantendo agli ospiti un clima di massima riservatezza;
- somministrare il vitto adeguato secondo la tabella dietetica ed il menù differenziati per fasce di età ed approvati dal competente Servizio sanitario che dovranno essere esposti nei locali di cucina e di sala pranzo;
- collaborare con il Servizio sociale professionale competente sul caso al fine di elaborare il programma individuale per il progressivo raggiungimento degli obiettivi dell'autonomia ed i percorsi integrati di reinserimento sociale; il piano di intervento verrà sottoscritto dall'assistente sociale comunale proponente, dall'interessato e dal responsabile della struttura stessa;
- sostenere materialmente e psicologicamente gli utenti attraverso un rapporto personalizzato e diretto a favorire o un reinserimento nell'ambito familiare o un percorso di autonomia (con forme di recupero scolastico, formazione professionale, inserimento lavorativo, ecc.);
- favorire il rapporto con le istituzioni pubbliche e private del territorio, garantendo l'accompagnamento degli ospiti nei casi di necessità;
- tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e altro; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente;
- segnalare all'Ufficio comunale competente le particolari situazioni che rendano necessario modifiche al piano d'intervento concordato;
- stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni nei confronti degli ospiti per il numero convenuto;
- favorire i rapporti degli ospiti con familiari ed amici, anche all'interno della struttura adottando orari il più possibile elastici;
- garantire l'aggiornamento periodico degli operatori della casa d'accoglienza;
- relazionare con cadenza periodica stabilita in ciascun programma individuale in merito all'andamento del progetto d'inserimento.

### **ART. 5 – Personale**

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate il Soggetto Gestore si impegna a garantire i requisiti previsti dal Regolamento Regionale n. 1 del 25 febbraio 2004.

Il Soggetto Gestore si impegna altresì a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente Gestore deve, a richiesta del Comune, fornire apposita documentazione.

Data la natura del servizio, il Soggetto Gestore si impegna ad assicurare nel tempo, per quanto possibile, la presenza degli stessi operatori.

### **ART. 6 – Prescrizioni**

Il personale del Soggetto Gestore addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione /preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

Il Soggetto Gestore ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliera degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari del Comune.

### **ART. 7 - Fruizione servizio pubblico**

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

Il Comune si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori del Soggetto Gestore.

### **ART. 8 - Assenza per ricovero in ospedale**

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in un presidio ospedaliero, il Soggetto Gestore si impegna a darne tempestiva comunicazione al Comune entro tre giorni dal ricovero. Il Soggetto Gestore dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero.

Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà del Comune, trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, acquisire elementi di conoscenza e, valutato il caso, predisporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in istituto.

### **ART. 9 - Continuità del servizio**

Il Soggetto Gestore si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dal Comune, a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario, e a non trasferire i medesimi soggetti in altre strutture senza il preventivo accordo del competente ufficio comunale ed il relativo assenso degli ospiti interessati.

### **ART. 10 - Volontariato**

Il Soggetto Gestore nello svolgimento delle attività può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. Il Soggetto Gestore risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti del Comune e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono

tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato.

La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali il Soggetto Gestore può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dal Comune.

### **ART. 11 - Rimborsi**

Le contabilità dovranno essere inoltrate al Comune chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredate da fattura ove il Soggetto Gestore sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici del Comune che, ove dovessero emergere errori o difformità, entro 15 giorni trasmettono gli opportuni rilievi al Soggetto Gestore, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede trimestralmente dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dal Comune, sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Ai fini della liquidazione della fattura, riscontrata positivamente a seguito delle verifiche fiscali e della corrispondenza con il servizio effettivamente prestato, il Soggetto Gestore è tenuto a presentare il DURC, al fine di verificarne la regolarità contributiva.

Il pagamento è subordinato alla verifica ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1/01/2008 n.40 della regolarità della posizione del Soggetto Gestore.

E' fatto obbligo al Soggetto Gestore, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di comunicare per iscritto il conto corrente bancario o postale "dedicato" su cui dovranno essere ammessi i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

In caso di inadempimento da parte del Soggetto Gestore all'assolvimento del predetto obbligo, la presente convenzione è nulla.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della convenzione.

### **ART. 12 - Durata della convenzione**

La presente convenzione ha la **durata di anni due** a decorrere dalla data della sottoscrizione. E' escluso il rinnovo tacito.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, il Soggetto Gestore è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

La convenzione cesserà ogni efficacia giuridica ed economica nel caso in cui venisse meno, nei confronti del Soggetto Gestore, l'autorizzazione al funzionamento.

### **ART. 13 - Obblighi del Soggetto Gestore – Verifica del servizio - Recesso dalla convenzione**

Il Soggetto Gestore ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione copia del provvedimento di autorizzazione.

Il Soggetto Gestore si impegna a :

- a) Garantire l'adempimento di tutte le clausole convenute e riportate nel presente atto;

b) Rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali ed assicurativi e di salute nonché le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con riferimento sia al personale interno che agli utenti;

c) Mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospitate e al rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal D.lgs. n. 196/03.

d) Impiegare personale formato e aggiornato adeguatamente, in modo da garantire un buon livello qualitativo e di professionalità.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare, attraverso proprio personale, anche mediante accesso ai locali senza preavviso, l'andamento del servizio e degli interventi effettuati dal Soggetto Gestore in dipendenza del rapporto convenzionale.

L'assistente sociale, in caso rilevi eventuali inadempienze alla presente convenzione o criticità sullo svolgimento del servizio, dovrà predisporre una relazione indirizzata al Dirigente del Servizio Servizi alla Persona, proponendo eventuali miglioramenti per garantirne una maggiore qualità.

D'intesa tra le parti, potranno essere anche esperite riunioni presso la struttura, al fine di evidenziare le problematiche emergenti per predisporre gli eventuali correttivi necessari.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione, senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è il Soggetto Gestore, il Comune ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

#### **ART. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della citata L. n. 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto.

#### **ART. 15 – Disposizioni generali e finali**

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a completo carico della Società

\_\_\_\_\_

#### **ART. 16 - Foro competente**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della presente convenzione sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Macerata, con esclusione della competenza arbitrale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune

Il Dirigente del Servizio Servizi alla Persona

Dott. Gianluca Puliti

\_\_\_\_\_

Per il Soggetto Gestore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_